

Civile Ord. Sez. 2 Num. 28106 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA

Data pubblicazione: 05/11/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13892-2014 proposto da:

MILETI LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO N.10, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO SANTUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE SANZO;

- ricorrente -

contro

UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1526/2013 della CORTE D'APPELLO

2018

1130

Da

di MILANO, depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO
MARCHEIS.



R.G. 13892/2014

PREMESSO CHE

Unicredito Italiano SpA (poi Unicredit SpA) proponeva opposizione al decreto, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto alla società il pagamento di 42.895,47 euro in favore di Lucio Mileti, per prestazioni professionali, chiedendo la revoca del decreto e la riduzione dell'importo dovuto; Mileti tra l'altro eccepiva l'inammissibilità del giudizio di opposizione per mancanza della procura alle liti. Il Tribunale rigettava l'eccezione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società a pagare euro 7.900, compensando le spese del giudizio.

Mileti impugnava la sentenza di fronte alla Corte d'appello di Milano, che - con sentenza 9 aprile 2013, n. 1526 - ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza Lucio Mileti ricorre per cassazione.

Unicredit SpA resiste con controricorso.

Il ricorrente e la controricorrente hanno entrambi depositato memoria ex art. 380-*bis* 1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è articolato in due motivi che, tra loro strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Il primo lamenta violazione dell'art. 2704 c.c.; il secondo contesta violazione e/o omessa applicazione dell'art. 125 c.p.c.: la Corte d'appello, nel rigettare il primo motivo di impugnazione, ha errato laddove ha omesso di verificare che la procura alle liti avesse data certa, anteriore al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, e ha poi addossato al ricorrente l'onere di dimostrare il momento di rilascio di tale procura, così disapplicando il secondo comma dell'art. 125, a norma del quale "la procura al difensore dell'attore può essere



rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata”.

I motivi sono fondati. È vero che, secondo l'orientamento di questa Corte, è valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente in calce alla copia del decreto che gli sia stata notificata, ma la copia va depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, si dà poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, così come prescrive l'art. 125, comma 2 c.p.c. (in tal senso Cass. 12528/2010). Nel caso in esame – come risulta dalla sentenza impugnata (p. 6) – Unicredito non aveva prodotto, nel momento dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione, alcuna procura alle liti, neppure in copia; l'originale della procura, rilasciata in calce al decreto ingiuntivo notificato, ma priva di data è stato depositato, a seguito dell'eccezione di controparte, alla prima udienza. Al riguardo il giudice di merito osserva che sarebbe irrilevante la carenza di data e che non risultando provata la posteriorità della procura rispetto all'iscrizione a ruolo, si avrebbe avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio. La conclusione del giudice di merito non è corretta: a conferma dell'irrilevanza della mancanza della data della procura, viene richiamato un precedente di questa Corte, ma secondo Cass. 9921/2011 “la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa (..) deve ritenersi valida se (..) il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio”. Nel caso di specie, ove il documento non è stato depositato al momento della costituzione in giudizio, ma alla prima udienza, non si è quindi avuta una regolare costituzione del rapporto processuale e del contraddittorio e il processo, non potendo proseguire, doveva essere chiuso in rito.

2. Il ricorso va pertanto accolto. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ai



sensi dell'art. 383, comma 3 c.p.c., in quanto il processo non poteva proseguire.

Le spese dei tre gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna Unicredit SpA al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio in favore di Lucio Mileti, che liquida in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 8 marzo 2018.

Il Presidente
(Felice Manna)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale